REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1248/2021

promossa da:

(C.F.:) e (C.F.:), con il Patrocinio dell'Avv. SORAGNI PAOLA

ATTORI

contro

(C.F.:) e (C.F.:), con il Patrocinio dell'Avv. (C.F.:), contumace

CONVENUTI

*

Conclusioni delle parti

All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

La presente causa trae origine da una lite condominiale occorsa in data 2.10.2016 tra i coniugi ed , da un lato, e la famiglia – composta da , e (padre, madre e figlio) – dall'altro, avvenuta nel cortile dello stabile in cui i due nuclei all'epoca risiedevano, e sfociata in aggressione fisica.

A seguito di tale episodio, e delle denunce-querele sporte da ed , , e sono stati tratti a giudizio penale (n. 5122/15 RGNR di questo Tribunale) per i seguenti capi di imputazione:

"

A) Del reato di cui agli artt. 110, 582, 585 e 583 comma 1 n. 1) c.p., perché, in concorso tra loro, colpendolo con un tubo di ferro della lunghezza di m 1,08 alla mano e colpendolo con un crick al braccio sinistro cagionavano a lesioni personali consistite in una frattura esposta dorsalmente con lesione apparato estensore 1° dito mano destra e contusione avambraccio sinistro con prognosi superiore a giorni 40.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con un'arma e di avere cagionato una malattia o comunque un'incapacità di attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore a giorni 40.

Firmato Da: MALGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2a5ea4

Nella procedura n. 1248/2021 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1248/2021
tra
+ 1 (avv. SORAGNI PAOLA)

ATTORI

e

+ 2 (avv. .)

CONVENUTI

*

Oggi 06/12/2023, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:

- per gli attori l'Avv. Paola Soragni;
- per i convenuti costituiti l'Avv.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Soragni conclude come da note difensive finali; l'Avv. come da memoria ex art. 183, comma VI n. 1) c.p.c.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.

Il Giudice
Francesca Malgoni

Firmato Da: MALGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2a6ea4

"la scelta del patteggiamento, infatti, rappresenta un diritto per l'imputato - espressivo esso stesso del più generale diritto di difesa (v., al riguardo, l'excursus contenuto nella ordinanza n. 309 del 2005) -, al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti - evidentemente, sia favorevoli che sfavorevoli - che il legislatore ha tassativamente tracciato come elementi coessenziali all'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero ed assentito dalla positiva valutazione del giudice. Effetti tra i quali - per quel che si è detto, non irragionevolmente - il legislatore ha ritenuto di annoverare anche il valore di giudicato sul fatto, sulla relativa illiceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità. La circostanza, invero, che l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda, "accetti" una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta infatti univocamente a significare che l'imputato medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare "il fatto" e la propria "responsabilità": con l'ovvia conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto ai parametri di cui si assume la violazione, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel "fatto" e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare".

Ciò chiarito nel caso di specie deve quindi ritenersi che [redacted], [redacted] e [redacted], prestando il proprio consenso all'applicazione delle pene indicate nella sentenza, abbiano scelto consapevolmente di non contestare i fatti oggetto dei capi di imputazione e la propria responsabilità al riguardo.

Il GUP, nella sentenza n. 413/18, ha poi precisato: "*gli imputati personalmente hanno formulato istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei termini di cui al verbale di udienza. Il pubblico ministero ha prestato il proprio consenso. Dall'esame degli atti, in particolare dalla piena confessione resa oggi in udienza emerge l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. la qualificazione del fatto è corretta, sono ravvisabili generiche attenuanti e la pena è congrua in relazione agli indici di cui all'articolo 133 c.p., ed adeguata alle esigenze retributive e speciali preventive del caso*".

A fronte di ciò, e applicando i principi di diritto sopra esposti, era quindi onere dei convenuti dimostrare non solo l'assenza di una propria responsabilità per i fatti in questione, ma anche le ragioni per le quali, ciononostante, essi abbiano accettato l'applicazione di una pena (detentiva) di entità tutt'altro che modesta (quantomeno [redacted]); ciò tanto più se si considera che la sentenza penale richiama espressamente la confessione dei fatti da parte degli imputati.

[redacted] e [redacted], invece, hanno svolto difese e contestazioni del tutto generiche, negando, sì, punto per punto i fatti esposti in citazione, ma limitandosi a questo e non offrendo una prospettazione alternativa della vicenda.

L'argomento difensivo secondo il quale la scelta del rito alternativo sarebbe stata determinata da ragioni esclusivamente processuali e di strategia difensiva, oltreché generica, è di per sé del tutto irrilevante e non inficia l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento.

Quanto a [redacted], la sua contumacia, se da un lato osta all'applicazione del meccanismo di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., dall'altro lato non consente neppure la valutazione di elementi che inducano ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza penale.

Alla luce di tutto quanto sopra, e in assenza di prova contraria, deve ritenersi qui accertata la commissione, da parte degli odierni convenuti delle condotte descritte nei capi di imputazione della sentenza n. 413/18 e la loro illiceità penale (sul punto si evidenzia che il GUP, nella sentenza ha precisato che "*la qualificazione del fatto è corretta*").

Firmato Da: MALGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2a6ea4

B) Del reato di cui agli artt. 110, 582 c.p., perché, nelle circostanze di cui al capo A), in concorso tra loro, colpendola al collo e alla schiena e tirandole i capelli e dandole alcuni morsi cagionavano a lesioni personali consistite in contusioni multiple con prognosi di gg. 5

A Castelnovo né Monti 2.10.2016".

Con sentenza di patteggiamento n. 413 del 15.11.2018 il GUP presso questo Tribunale, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p., ha applicato agli imputati e la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, e a la pena di mesi 4 di reclusione, con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale per tutti.

La pronuncia è divenuta irrevocabile.

In questa sede ed hanno agito nei confronti di tutti e 3 gli imputati per ottenerne la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati dalle condotte sopra indicate così quantificati:

- quanto al primo, € 610,00 per danni patrimoniali (spese mediche) ed € 50.287,50 per danni non patrimoniali;

- quanto alla seconda, € 1.342,14 per danni patrimoniali (spese mediche e di riparazione della propria autovettura, danneggiata dai convenuti durante la colluttazione) ed € 6.945,00 per danni non patrimoniali.

e si sono costituiti con medesimo difensore e unica comparsa contestando i fatti, l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile di danno e la quantificazione dei danni esposta dagli attori, e insistendo per il rigetto delle domande.

è rimasto contumace.

Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., dopo l'assegnazione del fascicolo al sottoscritto magistrato, la causa è stata istruita a mezzo Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale volta a ad accertare i postumi di carattere biologico patiti, in via temporanea e permanente, dagli attori in conseguenza delle condotte allegate; quindi, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

2.

In punto di diritto, va premesso che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "*La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza*" (C. 28428/23; nello stesso senso: C. 3980/16, C. Sez. U. 21591/13).

In particolare, C. 30328/17 ha specificato che "*in sede civile può legittimamente attribuirsi piena efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità*" e ha richiamato quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 18 dicembre 2009 n. 336:

Firmato Da: MALGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2a6ea4

Necessitano invece di accertamento sia la sussistenza dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati dagli attori in questo giudizio, sia il nesso eziologico rispetto a dette condotte.

La causa può essere decisa attraverso la Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale svolta nel corso della fase istruttoria, all'esito della quale l'Ausiliario del Tribunale ha così concluso:

"

1) Le lesioni afferenti all'evento traumatico per cui è causa avvenuto in data 02.10.2016 sono rappresentate da una frattura esposta dorsalmente della F1 con lesione dell'apparato estensore del pollice della mano dex. e contusione avambraccio sin.

2) La durata della Inabilità Temporanea può essere così suddivisa: Totale al 100%= 03giorni; Parziale al 75%= 30 giorni; Parziale al 50%=20 giorni; Minima al 25%= 15 giorni

3) Postumi permanenti sotto il profilo della riduzione dell'integrità psicofisica possono essere presi in considerazione nella misura del 7% (SETTE PERCENTO) rappresentati da algolimitazione funzionale dolorosa del primo raggio della mano dex. ed esiti cicatriziali operatori relativi alla sintesi della frattura e alla tenorrafia per l'estensore.

4) Spese mediche in atti: non risultano in atti.

1) Le lesioni afferenti all'evento traumatico per cui è causa avvenuto n data 02.10.2016 sono rappresentate da policontusioni, graffi estesi al volto, in sede cervicale e sovraclaveari bilateralmente.

2) La durata della Inabilità Temporanea Parziale al 75% può essere stimata in 05 giorni; Parziale al 50% 15 giorni; Minima al 25% per ulteriori 20 giorni

3) Non sono residuati postumi di natura permanente sotto il profilo Biologico.

4) Spese mediche non rinvenute nel fascicolo di causa".

Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni della CTU, che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi dettagliata degli atti e dei documenti di causa, nonché della valutazione diretta degli attori, il tutto condotto nel contraddittorio delle parti e secondo un iter coerente e immune da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante in questa sede); il CTP di parte attrice ha dato piena adesione a tali conclusioni, mentre i convenuti costituiti non hanno nominato un proprio consulente né hanno svolto osservazioni attraverso il proprio difensore.

Le lesioni patite dagli attori, di cui ai punti 1) che precedono, risultano del tutto compatibili con le condotte descritte nei capi di imputazione della sentenza n. 413/18, anche tenuto conto della documentazione medica in atti, né sono emersi elementi che portino a ritenere che esse siano riconducibili ad altro diverso fattore causale.

Nessun dubbio, quindi, sull'*an* del danno e sulla sussistenza del nesso eziologico rispetto ai fatti per cui è causa.

Venendo alla quantificazione, il danno non patrimoniale va liquidato all'attualità, secondo i criteri di cui alle Tabelle di Milano vigenti.

Quanto a i postumi temporanei, considerando un punto base pari a 99,00 (non essendo emersi né essendo stati dedotti in giudizio elementi che inducano ad individuare un diverso parametro), vanno così quantificati:

ITT giorni 3: € 297,00

Firmato Da: MALGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2a6e4

ITP al 75% giorni 30: € 2.227,50
ITP al 50% giorni 20: € 990,00
ITP al 25% giorni 15: € 371,25
per un totale di € 3.885,75

Tale somma va devalutata al momento dei fatti, ossia al 2.10.2016 (€ 3.259,86) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data odierna, e così per € 4.139,18.

Quanto al danno biologico permanente nella percentuale del 7%, tenuto conto che l'attore all'epoca dei fatti aveva 48 anni di età e sempre applicando le Tabelle di Milano oggi vigenti, tale voce va quantificata nell'importo di € 9.629,00.

Nulla può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione e di sofferenza soggettiva, in difetto di specifica allegazione e prova da parte degli attori.

Tale somma va devalutata alla data in cui è terminata la invalidità temporanea, ossia il giorno 9.12.2016 (secondo il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. C. 5680/96).

Sulla somma devalutata (€ 8.105,46) vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria alla data odierna, e così per € 10.254,92.

Quanto a , come visto sopra, il CTU ha escluso la sussistenza di un danno biologico permanente ed accertato postumi temporanei che vanno così quantificati (sempre applicando un punto base di 99,00 per le ragioni già dette):

ITP 75% giorni 5: € 371,25
ITP 50% giorni 15: € 742,50
ITP 25% giorni 20: € 495,00
per un totale di € 1.608,75

La somma va devalutata al momento dei fatti (€ 1.349,62) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data odierna, e così per € 1.713,67.

I danni patrimoniali pretesi dagli attori, consistenti nelle spese sostenute per le perizie mediche di parte, non sono stati provati, non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo (i docc. 11 e 12 allegati alla citazione non dimostrano il pagamento dei compensi) e, pertanto, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.

Parimenti, non sono provati i danni all'autovettura della che, secondo la prospettazione contenuta in citazione, sarebbe stata danneggiata da nell'occasione: il fatto in sé non è provato e non risulta dalla sentenza di patteggiamento e in ogni caso il preventivo per le riparazioni prodotto dagli attori è, di per sé, privo di valore probatorio.

In definitiva, i convenuti vanno condannati al risarcimento dei soli danni non patrimoniali subiti dagli attori, come sopra accertati e quantificati.

Poiché le lesioni patite da sono state provocate da e da , mentre quelle patite da sono state provocate da e da

Firmato Da: MALGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2a6ea4

- e vanno condannati, in solido, a pagare, in favore di la somma di € 14.394,10, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;

- e , vanno condannati, in solido, a pagare in favore di , la somma di € 1.713,67, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.

3.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22, applicabile *ratione temporis*) tenendo conto del *decisum* e dell'attività svolta, e disponendone il versamento in favore dell'Erario, essendo gli attori vittoriosi ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

In base al medesimo principio, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico solidale dei convenuti, in pari misura nei rapporti interni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,

CONDANNA

- e in solido, a pagare, in favore di la somma di € 14.394,10, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;

-) e , in solido, a pagare in favore di , la somma di € 1.713,67, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;

CONDANNA i convenuti, in solido, a pagare le spese di lite degli attori, che si liquidano in € 307,60 per anticipazioni, € 3.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge, disponendone il versamento in favore dell'Erario;

PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale dei convenuti, in pari misura nei rapporti interni.

Così deciso a Reggio Emilia il 06/12/2023

Sentenza resa ex art. 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.

Il Giudice
Francesca Malgoni

Firmato Da: MALGONI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2a6ea4